

Alla cortese attenzione  
della Clientela

## Circolare di Studio n. 51 del 3 Giugno 2020

### OGGETTO: CALENDARIO DELLE SCADENZE FISCALI DOPO IL DECRETO LEGGE "RILANCIO"

#### PREMESSA

A seguito della pubblicazione avvenuta il 19 maggio 2020 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto anche come "Decreto Rilancio", sono state prorogate e modificate alcune scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti relativi all'anno 2020.

La presente Circolare ha come obiettivo quello di fornire un calendario delle nuove scadenze fiscali dopo l'entrata in vigore del "Decreto Rilancio".

#### SCADENZA DEL MESE DI GIUGNO 2020

SCADENZA	CONTRIBUENTI E REGOLE PER I PAGAMENTI
<b>16 GIUGNO 2020</b>	- <u>VERSAMENTO UNITARIO F24</u> mese di maggio (ritenute - IVA - contributi previdenziali e assistenziali);  - <u>IMU</u> - Versamento prima rata IMU 2020.
<b>25 GIUGNO 2020</b>	- <u>Modello INTRA</u> mese di maggio.
<b>30 GIUGNO 2020</b>	- <u>DICHIARAZIONE REDDITI 2020 E IRAP 2020, per anno 2019, persone fisiche, società di persone e soggetti Ires</u> - Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale. - <u>CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata</u> - saldo 2019 e primo acconto 2020.

	<p>- <u>CEDOLARE SECCA</u> – Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020.</p> <p><b>Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.</b></p> <p>- <u>Modello IVA/2020</u> (anno 2019);</p> <p>- <u>Modello INTRA</u> – mese di febbraio;</p> <p>- <u>Modello INTRA</u> – mese di marzo e 1° trimestre 2020;</p> <p>- <u>Modello INTRA</u> – mese di aprile;</p> <p>- <u>Esterometro</u> – 1° trimestre 2020;</p> <p>- <u>Modello IVA TR 1° trimestre 2020</u>;</p> <p>- <u>Comunicazione LIPE</u> – 1° trimestre 2020.</p>
--	---

### SCADENZA DEL MESE DI LUGLIO 2020

SCADENZA	CONTRIBUENTI E REGOLE PER I PAGAMENTI
<b>16 LUGLIO 2020</b>	- <u>VERSAMENTO UNITARIO F24 mese di giugno</u> (ritenute - IVA - contributi previdenziali e assistenziali).
<b>20 LUGLIO 2020</b>	- <u>Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche</u> – 2° trimestre 2020. Versamento primo trimestre 2020 qualora l'ammontare dell'imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro). Proroga al 20 ottobre 2020 qualora per il primo e per il secondo trimestre 2020 l'ammontare dell'imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre 2020 sia inferiore complessivamente a 250 euro.
<b>27 LUGLIO 2020</b>	- <u>Modello INTRA</u> mese di giugno.
<b>30 LUGLIO 2020</b>	- <u>DICHIARAZIONE REDDITI 2020 E IRAP 2020, per anno 2019, persone fisiche, società di persone e</u>

	<p><u>soggetti Ires</u> - Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione maggiorato dello 0,40% o prima rata in caso di pagamento rateale maggiorato dello 0,40%;</p> <p>- <u>CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata</u> – saldo 2019 e primo acconto 2020 maggiorato dello 0,40%;</p> <p>- <u>CEDOLARE SECCA</u> – Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020 maggiorato dello 0,40%.</p>
<p><b>31 LUGLIO 2020</b></p>	<p>- <u>DICHIARAZIONE REDDITI 2020 E IRAP 2020, per anno 2019, soggetti Ires <b>che approvano il bilancio nei 180 giorni</b></u> - Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale.</p> <p>- <u>Esterometro</u> – 2° trimestre 2020;</p> <p>- <u>Modello IVA TR</u> 2° trimestre 2020.</p> <p><b>Le imprese del settore florovivaistico</b>, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, cioè dal 29 aprile 2020, <u>fino al 15 luglio 2020</u>, possono beneficiare della <u>sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria</u>. Per queste imprese, sono <u>sospesi anche i termini dei versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra il primo aprile e il 30 giugno 2020</u>. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 luglio 2020.</p>

### SCADENZA DEL MESE DI AGOSTO 2020

SCADENZA	CONTRIBUENTI E REGOLE PER I PAGAMENTI
<b>20 AGOSTO 2020</b>	<p>- <u>VERSAMENTO UNITARIO F24 mese di luglio</u> (ritenute - IVA - contributi previdenziali e assistenziali);</p> <p>- <u>IVA</u> - Versamento secondo trimestre 2020;</p> <p>- <u>CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti</u>, pagamento minimali seconda rata 2020 con F24.</p>
<b>25 AGOSTO 2020</b>	- <u>Modello INTRA</u> mese di luglio.
<b>31 AGOSTO 2020</b>	- <u>DICHIARAZIONE REDDITI 2020 E IRAP 2020</u> , per anno 2019, soggetti Ires <b>che approvano il bilancio nei 180 giorni</b> - Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione maggiorato dello 0,40% o prima rata in caso di pagamento rateale maggiorato dello 0,40%.

### SCADENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2020

SCADENZA	CONTRIBUENTI E REGOLE PER I PAGAMENTI
<b>16 SETTEMBRE 2020</b>	<p>- <u>VERSAMENTO UNITARIO F24 mese di agosto</u> (ritenute - IVA - contributi previdenziali e assistenziali);</p> <p>- <u>Comunicazione LIPE</u> – 2° trimestre 2020.</p> <p>Per le <u>imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti</u> specificamente individuati dall'articolo 61, comma 2, del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n.</p>

	<p>18, relativamente ai <b>versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'IVA di marzo 2020.</b></p> <p>Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, <b>in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p> <p><u>Per le federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche,</u> relativamente ai <b>versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dell'IVA di marzo 2020.</b></p> <p>Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, <b>in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p> <p><u>Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019,</u> relativamente ai <b>versamenti sospesi da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020 di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</b></li><li>• <b>IVA;</b></li><li>• <b>contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</b></li></ul>
--	--

	<p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, <b>in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p> <p><u>Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d'affari) relativamente ai versamenti IVA sospesi in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020.</u> I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, <b>in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p> <p><u>Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, relativamente ai versamenti IVA, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019.</u> I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, <b>in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p> <p><u>Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel</u></p>
--	---

Il mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, **in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo**, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, relativamente ai versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019.

La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 per i versamenti di aprile 2020, o di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per i versamenti di maggio 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, **in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo**, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi al 2019, relativamente ai versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell'IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio

	<p><b>2020.</b> La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019.</p> <p><u>La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 per i versamenti di aprile 2020, o di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per i versamenti di maggio 2020.</u></p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, <b>in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p> <p><u>Per gli enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, relativamente ai</u> <b>versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.</b></p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, <b>in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p> <p><u>Per i contribuenti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione, degli atti di accertamento, della chiusura delle liti pendenti e della regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche</u> relativamente al termine di <b>pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</b></p>
--	--



	<p><b>Le somme dovute si dovranno pagare entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p> <p><u>Per i contribuenti che hanno rateazioni in corso o hanno ricevuto comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, a seguito degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto sull'accertamento D.p.r. 600/1973, e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata</u> relativamente ai <b>pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</b></p> <p><b>Le somme dovute si dovranno pagare entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p> <p><u>Per i contribuenti che hanno sottoscritto adesioni per conciliazioni, mediazioni, recupero dei crediti d'imposta e avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione,</u> relativamente al <b>termine per versare la prima o unica rata relativa agli atti i cui termini di pagamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.</b></p> <p>Il differimento si applica anche alle <b>somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.</b></p> <p><b>Le somme dovute si dovranno pagare entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo</b>, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.</p>
--	--

<b>25 SETTEMBRE 2020</b>	- <u>Modello INTRA</u> mese di agosto.
<b>30 SETTEMBRE 2020</b>	Per tutti i <u>contribuenti</u> , relativamente ai <b>versamenti sospesi, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi dall'agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.</b> I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, <b>in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.</b>

Lo Studio rimane comunque a disposizione per ogni eventuale chiarimento.